

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 6 novembre 2015 Numero 35/2015

DIRITTO SOCIETARIO: VERSAMENTI E QUOTE DI CAPITALE

E' principio sancito dalla <Riforma delle società> (D. Lgs. n. 6 del 17.1.2003, in vigore dall'1.1.2004), che i versamenti (o conferimenti) dei soci in sede di costituzione, o aumento di capitale sociale, possono essere diversi dalla partecipazione al capitale stesso, e, conseguentemente, dalla partecipazione agli utili. Ciò, ad esempio, per <valorizzare> l'attività di amministratore di un socio. Tale principio, secondo i Consigli notarili delle tre Venezie, può essere applicato anche in ipotesi di azzeramento del capitale sociale per perdite, e sua ricostituzione. In tal caso, infatti, possono essere attribuite quote di partecipazione al <nuovo> capitale sociale ai <vecchi> soci (che non sottoscrivono la nuova capitalizzazione), qualora, ad esempio, si voglia considerare, anziché il patrimonio contabile azzerato, il valore effettivo dell'avviamento o di alcuni cespiti. Per saperne di più, il Sole-24 Ore del 16.9.2015, pag. 39.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Nell'ultima versione della bozza del disegno di legge di <stabilità> 2016 è offerta la possibilità alle <persone fisiche> e società semplici di rideterminare il valore d'acquisto di partecipazioni (non quotate) e terreni, posseduti non nell'ambito dell'attività d'impresa. Il riferimento al valore <corrente> è alla data dell'1.1.2016, mentre la perizia dovrà essere redatta e giurata entro il 30 giugno 2016. Per il resto, le regole sono confermate: imposta sostitutiva del 4% per partecipazioni non qualificate e dell'8% per quelle qualificate ed i terreni. Il pagamento di tutta l'imposta, o della prima rata (pari ad un terzo del totale) dovrà avvenire entro il 30 giugno 2016. E' confermata la possibilità, in ipotesi di rivalutazione di partecipazioni già in precedenza rivalutate, <scontare> l'imposta a suo tempo versata.

DIRITTO SOCIETARIO: ABUSO DELLA MAGGIORANZA

Secondo l'indirizzo della Cassazione (sentenza n. 27387 del 12.12.2005), una delibera è viziata da <abuso di maggioranza> quando: - non ha come obiettivo

il raggiungimento dell'interesse sociale; e/o - rappresenti un'attività fraudolenta, diretta a provocare lesioni nei diritti degli altri soci. Secondo il Tribunale di Roma (sentenza n. 15923 del 21.7.2015), non integra tale fattispecie il voto favorevole del socio di maggioranza alla fissazione del proprio compenso quale amministratore. Solo se il compenso fosse giudicato eccessivo, si legittimerebbe l'annullamento della delibera. Possono integrare, invece, l'<abuso di maggioranza>, stando alla giurisprudenza corrente: - lo scioglimento anticipato della società, deliberato dalla maggioranza dei soci per favorire l'attività di altre società concorrenti, nelle quali questi soci hanno partecipazioni o interessi; - la decisione costante e reiterata nel tempo di destinare gli utili prodotti a riserva, allo scopo di danneggiare i soci di minoranza nelle loro aspettative di percezione di dividendo; - l'esecuzione di aumenti di capitale, a fronte di una situazione di oggettiva non necessità da parte della società, allo scopo di diluire e rendere meno rilevante la partecipazione del socio di minoranza, eventualmente sfruttando la clausola statutaria che autorizza ad escludere il diritto d'opzione, senza, per contro, fissare un sovrapprezzo.

RIMBORSI CHILOMETRICI AI DIPENDENTI: CASO PARTICOLARE

Quando si verifica che il dipendente raggiunga il luogo di destinazione della trasferta, partendo dalla propria residenza, l'indennità chilometrica <ACI> che gli viene corrisposta non costituisce per lui reddito a condizione che la distanza percorsa (e base di commisurazione del rimborso) sia non superiore a quella che avrebbe percorso se fosse partito dalla sede abituale, ove presta attività lavorativa. E' quanto ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 92/E del 30.10.2015. Ricordiamo inoltre che le trasferte compiute dal dipendente fuori del Comune ove svolge abitualmente l'attività lavorativa, gli danno diritto a percepire l'indennità chilometrica <ACI> (non tassata), in relazione alla percorrenza ed al tipo di automezzo utilizzato per la trasferta. Per il datore di lavoro, tale indennità sarà deducibile nei limiti delle tariffe ACI previste per un'autovettura della

stessa marca e modello utilizzata dal dipendente, non superiore a 17 cavalli fiscali, se a benzina, od a 20 cavalli fiscali, se *diesel*. Si consideri, infine, che i <rimborsi spese> percepiti dal dipendente per trasferte compiute nell'ambito del territorio comunale (ove ha sede la propria attività) non costituiscono (per lui) reddito, solo nei limiti delle spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore.

RINUNCIA DEI CREDITI DEI SOCI: NOVITA'

Il Decreto <internazionalizzazione> (art. 13, commi I e II, del D. Lgs. n. 147/2015), ha introdotto importanti novità in merito ai riflessi fiscali, riguardo alla rinuncia ai crediti, da parte dei soci. Dal 2016, tali rinunce, saranno irrilevanti fiscalmente, in capo alla società che ne beneficia, solo nei limiti del costo <fiscale> del credito. Il socio che <rinuncia> dovrà certificare (con <dichiarazione sostitutiva di atto notorio>) alla società l'importo del costo <fiscale> del credito rinunciato. In difetto, tutto l'importo del credito sarà imponibile in capo alla società che ha beneficiato della rinuncia. Si coglie la portata della norma, se si considera l'ipotesi di un socio che acquisti da terzi un credito nei confronti della società da lui partecipata, pagandolo meno dell'importo (valore) nominale. La successiva rinuncia del credito (acquistato) da parte del socio, ovviamente, per l'intero importo, con le norme pre-Decreto, comporterebbe un <salto d'imposta>: il cedente dedurrebbe fiscalmente la perdita, mentre la società debitrice non rilevverebbe alcuna sopravvenienza attiva tassabile. Inoltre, dal 2016, per il socio (che ha rinunciato al credito) il valore fiscale della propria quota aumenterà solo di un importo pari al costo effettivo (<fiscale>) da lui sostenuto (acquistando il credito da terzi).

BENI AMMORTIZZABILI DI MODESTO IMPORTO

Come noto, l'art. 102, comma V, del TUIR consente di spendere nell'esercizio il costo dei beni ammortizzabili non superiore a 516,46 euro. Nessun problema per le imprese in contabilità semplificata; qualche avvertenza si impone invece per quelle tenute all'osservanza dei Prin-

cipi contabili nazionali. In particolare, il n. 16 prevede che le immobilizzazioni materiali devono essere ammortizzate in modo < sistematico >, ma consente anche la deroga, spesandole nell'esercizio, qualora siano di < modesta entità >. E' a questo principio che ci si deve esplicitamente riferire in Nota integrativa per conciliare la norma civilistica e quella fiscale.

DENUNCE E DICHIARAZIONI

TARDIVE: SANZIONI DIMEZZATE

Il D. Lgs. n. 158/2015, che ha riformato sotto vari aspetti il sistema sanzionatorio amministrativo, ha introdotto, tra l'altro, una particolare mitigazione per gli adempimenti, consistenti nella presentazione di una dichiarazione od una denuncia con non più di 30 giorni di ritardo. Il provvedimento citato riduce la sanzione prevista per le violazioni di cui sopra alla metà. La novità è indipendente dal < ravvedimento operoso >, nel senso che la riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo (prevista dal < ravvedimento operoso >), deve essere applicata alla sanzione minima, ora ridotta al 50% dal decreto in parola. Grazie alla previsione contenuta nel disegno di legge < stabilità > 2016, la decorrenza delle modifiche introdotte dal Decreto n. 158/2015, si applicheranno dall'1.1.2016 (e non, come previsto dal D. Lgs. n. 158/2015, dall'1.1.2017).

< SUPERAMMORTAMENTO > ANCHE PER IL LEASING

Come già anticipato nel numero precedente, la bozza per la < finanziaria > 2016 prevede, tra varie agevolazioni, anche il diritto a maggiorare del 40% le quote fiscalmente deducibili dei cespiti nuovi (immobili esclusi), acquistati nel periodo 15.10.2015-31.12.2016. Poiché l'ammortamento fiscale supererà quello contabile (appunto, del 40%), si procederà nel modello di dichiarazione dei redditi con una variazione in diminuzione dell'imponibile di tale entità. Tale < super-ammortamento >, si applicherà anche ai beni ammortizzabili acquisiti in *leasing*. Stando ai primi commenti, la maggiore deducibilità del costo si calcolerà sulla < quota capitale > di ogni rata di competenza < fiscale > dell'esercizio e sul costo del < riscatto > (che poi sarà sottoposto ad

ammortamento fiscale nella nuova misura < maggiorata >, così determinata). Per estrapolare la quota capitale dal canone complessivo, dovrebbe seguirsi il criterio < fiscale >, introdotto dal D.M. 24.4.1998 (per determinare la parte < interessi >, indeducibile ai fini IRAP), che prevede un importo costante di < capitale > ed < interessi >, per tutta la durata del *leasing*. Per i noleggi a lungo termine, nessun beneficio è previsto per gli utilizzatori, in quanto l'agevolazione spetterà solamente alle società di noleggio.

DIPENDENTI: DIRITTO ALLE FERIE


Il diritto dei dipendenti alle ferie, previsto dall'art. 2109 del Codice Civile, ha come norma di riferimento l'art. 10 del D. Lgs. n. 66/2003, secondo cui al lavoratore spetta un numero minimo di ferie di 4 settimane per ogni 365 giorni (non necessariamente computabili dal 1 gennaio di ogni anno). Tale diritto è irrinunciabile, tuttavia, qualora il dipendente usufruisca di almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione, deve comunque godere delle restanti due, entro 18 mesi, successivi all'anno di maturazione. Il periodo minimo di ferie (4 settimane) non godute non può essere monetizzato, ma lo possono essere i giorni di ferie in eccesso (rispetto alle 4 settimane), qualora previsti dalla contrattazione collettiva. E' consentita la monetizzazione delle ferie (minime) non godute solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro. L'indennità sostitutiva delle ferie ha comunque natura retributiva, con quanto comporta sotto l'aspetto fiscale e previdenziale.

DICHIARAZIONI IVA: CHIARIMENTI E NOVITA'

L'Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti/novità a proposito delle dichiarazioni IVA a rimborso (circolare n. 35/E del 27.10.2015), in particolare: - le dichiarazioni annuali a rimborso, possono essere ripresentate entro il termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, anche al fine di: i- apporre il < visto di conformità >; ii- revocare in tutto o in parte l'importo originariamente richiesto a rimborso; iii- aumentare l'importo richiesto a rimborso e ridurre proporzionalmente quanto uti-

lizzabile in compensazione o detrazione; - è ora ammessa la possibilità di ripresentare la dichiarazione trimestrale < TR > (oltre il termine ordinario), ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale, ma solo al fine di modificare i dati contenuti nel quadro < TD > (presupposto per ottenere il rimborso, richiesta di esonero della presentazione della garanzia, sussistenza dei requisiti per accedere all'erogazione prioritaria).

MERCATO FINANZIARIO		
	04/11/15	28/10/15
EURIBOR		
3 mesi	-0,07	-0,068
6 mesi	0,003	0,006
1 anno	0,102	0,105
CAMBI	04/11/15	28/10/15
Euro - USD	1,0935	1,1085
Euro - yen	132,45	133,38
SPREAD	04/11/15	28/10/15
(> Germania)	107	96



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO